

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

38.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Sull'ordine dei lavori:		
PRESIDENTE	599	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2479)	581	
PRESIDENTE	581, 582, 583, 584, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 594	
BAGHINO	587, 591	
CARRI	582, 583, 584, 586, 588, 590, 591, 592	
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	583, 584, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594	
GUGLIELMINO	583, 587	
MERLI, <i>Relatore</i>	582, 583, 584, 586, 587, 589, 590	
POLI	583, 587, 592, 593, 594	
RUSSO FERDINADO	592	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2576)	594	
PRESIDENTE	594, 595	
BAGHINO	594, 595	
		CARRI 595
		MARZOTTO CAOTORTA 594
		MERLI, <i>Relatore</i> 594, 595
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1531)
		596
		PRESIDENTE
		596
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		598
		La seduta comincia alle 9,40.
		MAROCCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2479).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

MERLI, *Relatore*. Prendo la parola solo per riferire che ieri sera si è riunito l'apposito gruppo di lavoro, che ha preso atto degli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi presentati dal rappresentante del Governo, frutto delle conclusioni di un incontro con i rappresentanti sindacali.

CARRI. Noi abbiamo sollecitato ripetutamente l'approvazione di questo provvedimento di legge; ci auguriamo che ciò avvenga entro questa seduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« L'articolo 74 - comma quarto - è soppresso ».

(È approvato).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ».

(È approvato).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonché per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dai seguenti:

« Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento.

Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente ».

Gli onorevoli Carri, Guglielmino, Korach e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il personale direttivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di ispettore, ispettore di prima classe o di ispettore principale è ammesso allo scrutinio per l'avanzamento alla qualifica di ispettore capo, con decorrenza 1° gennaio 1972 e successive, al compimento di sei anni e mezzo di anzianità nella carriera direttiva ».

CARRI. Se non viene approvato questo emendamento, ci troveremmo con molti posti vacanti e si determinerebbero difficoltà dal punto di vista della funzionalità dell'amministrazione, particolarmente in rapporto alla applicazione del piano poliennale.

MERLI, *Relatore*. Abbiamo esaminato tutta una serie di emendamenti che, senza dubbio, avrebbero delle motivazioni valide per essere introdotti nella legge. Non l'abbiamo fatto per due ragioni: anzitutto per non appesantire gli oneri finanziari che hanno costituito il quadro entro il quale si è mosso questo provvedimento; ciò infatti potrebbe portare all'arresto dell'iter di questo disegno di legge e disat-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

tendere le attese delle categorie interessate. L'altra ragione è quella di tener fede alla piattaforma concordata con i sindacati; non possiamo estendere i benefici anche ad altre categorie, altrimenti si esalterebbe la logica del provvedimento.

Come tutti noi, anche io ho ricevuto richieste provenienti da categorie intermedie; ecco perché chiedo ai colleghi presentatori dell'emendamento di non insistere e di ritirarlo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo è contrario all'emendamento per le stesse motivazioni addotte dal relatore. Sono d'accordo che ci troviamo di fronte un provvedimento che, per la sua complessità, presenta aspetti che potrebbero essere migliorati con l'introduzione di particolari emendamenti, ma ciò non è possibile. Pertanto, non posso che confermare quanto ho avuto occasione di dire in seno al gruppo informale di lavoro. Abbiamo concordato praticamente sei emendamenti migliorativi del testo predisposto. Al di là di questo non possiamo andare, anche per l'impegno che abbiamo preso con le stesse organizzazioni sindacali. Prego pertanto i presentatori dell'emendamento di non insistere, per non venire meno a un impegno assunto dai rappresentanti dei lavoratori.

CARRI. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Le organizzazioni sindacali stanno attendendo l'esito della odierna riunione.

GUGLIELMINO. È necessario un impegno del Governo a rivedere questa materia entro un lasso di tempo ragionevole, altrimenti inevitabilmente l'azienda si troverà in gravi difficoltà.

Questa assicurazione avrebbe dovuto essere fornita dallo stesso Governo, per tutelare la funzionalità dell'azienda stessa.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Oggi la nostra posizione resta quella che è stata concordata con i sindacati. Tuttavia, assumo l'impegno di esaminare quanto prima questo problema.

CARRI. Ritiro l'emendamento

PRESIDENTE. L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 110 (Norme di inquadramento) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è inserito il seguente:

« Il personale appartenente ai ruoli della carriera di concetto in servizio al 30 giugno 1970 è inquadrato, anche in soprannumero, con effetti giuridici ed economici da detta data, nelle qualifiche della carriera superiore di primo livello iniziale, secondo e terzo, allorché abbia maturato nella carriera di provenienza, rispettivamente, un anno, tre anni e sei mesi, otto anni e sei mesi di anzianità di servizio effettivo di ruolo, purché anteriormente al termine del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto abbia conseguito il titolo di studio normalmente previsto per accedere alla nuova carriera ».

MERLI, *Relatore*. Anche questo emendamento dovrà essere inviato alla I e alla V Commissione per i pareri di rispettiva competenza, come nel caso del precedente emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario all'emendamento.

POLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il quindicesimo comma, seconda parte, dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

« Gli interessati conservano nel nuovo ruolo l'anzianità maturata nelle qualifiche della carriera esecutiva degli uffici ed in quelle dell'esercizio di corrispondente livello gerarchico ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

L'onorevole relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato i seguenti emendamenti, firmati anche dal deputato Baghino:

Sostituirlo con il seguente:

Il quindicesimo comma, seconda parte, dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

« Agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia »;

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

« Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva *ad personam* le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli ».

MERLI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti puramente interpretativi.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modificazioni testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Dopo il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è inserito il seguente comma:

« Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la pro-

mozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutata l'anzianità maturata in quest'ultima qualifica ».

Gli onorevoli Carri, Baldassari e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « della qualifica di infermiere di prima classe », *aggiungere le parole:* « e di infermiere ».

CARRI. Vi è la necessità di coprire oggi i posti vacanti di infermiere di prima classe, che non possono essere ricoperti solo dagli infermieri capi. Quindi l'emendamento è legato ad una migliore funzionalità dell'azienda. Poiché esso non comporta oneri finanziari tali da modificare sostanzialmente il provvedimento, ritengo che esso possa essere accolto.

MERLI, *Relatore*. Si tratta di qualifiche diverse: quella di infermiere semplice e quella di infermiere capo. Praticamente, mentre la prima costituisce una sorta di manovalanza infermieristica, la seconda qualifica è riconosciuta a personale qualificato.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che se questo emendamento fosse approvato, dovrebbe essere trasmesso alla I Commissione e alla V Commissione per il parere di rispettiva competenza.

CARRI. Si tratta semplicemente di coprire dei posti vacanti; comunque, se vi sono difficoltà, non insistiamo per la votazione dell'emendamento, anche per le considerazioni già fatte in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Il quadro n. 6 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è integrato come segue:

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

Personale dell'esercizio

QUALIFICA	PROMOZIONI PER			
	Merito comparativo		Concorso interno per esame	
	Alle qualifiche	Anzianità minima	Alle qualifiche	Anzianità minima
STAZIONI				
<i>Omissis</i>				
Manovratore	Primo manovratore (9)	3	Assistente stazione (27)	5
Deviatore	Primo deviatore (9)	3	Gestore (27)	5
Ausiliario stazione . .	Manovratore (21) (23)	3	Assistente stazione (22)	8
	Deviatore (21) (23)	3	Gestore (22)	8
TRENI				
<i>Omissis</i>				
Assistente viaggiante .	—	—	Conduttore (24) (25)	3
Ausiliario viaggiante .	Assistente viaggiante (14) (25) (26)	3	Conduttore (25) (27)	8
MANOVALANZA				
<i>Omissis</i>				
Manovale specializzato.	{ Capo squadra manovrali (18)	5	Operaio qualificato (18)	3
	{ Autista (19) (28)	5	Aiuto macchinista (18)	5
Ausiliario di magazzino	Capo squadra manovrali (18)	5	Macchinista TM (18)	3

NORME.

Omissis.

22) Complessivamente dieci anni di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualità di ausiliario di stazione o di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Omissis.

24) Oppure con otto anni complessivi nelle qualifiche di assistente viaggiante e ausiliario viaggiante.

25) Si prescinde dal requisito dell'anzianità per coloro che provengono dalla soppressa qualifica di frenatore.

26) Oppure con quattro anni complessivi di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

27) Complessivamente dieci anni di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

28) Complessivamente nelle qualifiche di manovale e manovale specializzato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica stessa.

Nei casi di promozione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonché nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno a qualifica di carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.

Qualora la promozione venga conferita prima del conseguimento nella qualifica di provenienza della più elevata classe di stipendio per essa prevista, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario nella stessa qualifica di provenienza per conseguire detta classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella più elevata che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza.

Il disposto di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applica anche ai vincitori di concorsi pubblici a qualifiche di carriera superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provenienti da altri gruppi di personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni dello Stato.

Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipen-

dente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore a quello già in godimento. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza.

Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore a quello in godimento. Per la eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente.

Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, ed ai manovali vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1963, n. 417, 25 agosto 1967, n. 14292, 28 novembre 1967, n. 18912, il servizio svolto nella posizione di assunto è valutato con i criteri previsti dall'articolo 22 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto ».

Gli onorevoli Guglielmino e Carri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto capoverso, sopprimere le parole: « di carriera superiore »;

In via subordinata, dopo le parole: « carriera superiore », aggiungere le parole: « o equiparate ».

CARRI. La motivazione delle nostre proposte di modifica è da ricercare nel fatto che si verrebbero a determinare degli squilibri e delle disparità di trattamento per il personale che partecipa a concorsi pubblici per qualifiche di carriera parallela a quella rivestita rispetto al personale che partecipa a concorsi pubblici per qualifiche di carriera superiore.

MERLI, Relatore. Sono contrario.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

CARRI. Ritiriamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso, dopo le parole: « 28 novembre 1967, n. 18912 », aggiungere le parole: « ed ai cantonieri vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741 ».

MERLI, *Relatore*. L'emendamento non comporta alcuna conseguenza di carattere finanziario.

POLI. Vorrei precisare che l'applicazione dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha comportato uno sfasamento nell'applicazione delle retribuzioni, per cui il personale che ha progredito nella carriera, di fatto ha ottenuto una retribuzione inferiore a quella spettantegli.

Questo emendamento è stato concordato con i sindacati su questa base e, come ha sottolineato il relatore, non comporta alcuna conseguenza di ordine finanziario.

BAGHINO. È vero che si tratta di un'interpretazione dell'articolo 111, ma, trattandosi di un'interpretazione nuova, essa è diversa dalla precedente. Si tratta quindi pur sempre di una modifica.

Se la nuova interpretazione è possibile in sede ministeriale, non inseriamo l'emendamento, ma approviamo eventualmente un ordine del giorno che impegni il Governo a far adottare dagli uffici un'interpretazione nel senso da noi voluto.

POLI. L'amministrazione delle ferrovie subisce il controllo successivo della Corte dei conti, a differenza di tutte le altre amministrazioni statali, per le quali vige il controllo preventivo.

Tale amministrazione ha interpretato il citato articolo 111 in un certo modo, e così lo ha applicato. La Corte dei conti ha fatto però rilevare che il suddetto articolo doveva essere interpretato in maniera diversa, anche se ciò non comporta alcuno aggravio di spesa.

GUGLIELMINO. Il gruppo comunista ha rinunciato ad insistere su alcuni nostri emen-

damenti proprio perché era stato fatto presente che essi richiedevano il parere della I e della V Commissione; qualora un analogo dubbio dovesse sorgere in ordine all'emendamento testé presentato, il firmatario dovrebbe ritirarlo, altrimenti il nostro gruppo sarebbe costretto a rivedere il proprio atteggiamento, non essendovi più alcuna garanzia circa la conclusione dell'iter del provvedimento nell'odierna seduta.

Ritengo quindi che, se la Commissione è d'accordo, si potrebbe inserire in un apposito progetto di legge la materia di tutti gli emendamenti che oggi non è stato possibile approvare. Tale progetto ci troverebbe consenzienti, anche perché vi sono questioni che non comportano alcun aumento di spesa.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Vi sono soltanto alcuni rilievi della Corte dei conti per superare i quali dobbiamo approvare l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Merli, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Ai vincitori dei concorsi interni già autorizzati, ancora in via di svolgimento o da svolgere, di cui all'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita alla data delle deliberazioni di nomina nella nuova qualifica ».

MERLI, *Relatore*. Anche questo emendamento non comporta conseguenza di ordine finanziario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 8, con le modifiche dianzi approvate.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

Gli onorevoli Carri, Guglielmino e Foscarini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Il servizio non di ruolo da valutare ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è utile anche ai fini del passaggio da una classe all'altra della qualifica d'inquadramento.

Gli effetti economici del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1974 anche per il

personale collocato in quiescenza con decorrenze anteriori ».

CARRI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Al quadro II - Sezione C - della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono apportate le seguenti modifiche:

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970
Macchinista TM	190	5	1.396.500
	154		1.131.900
Aiuto macchinista TM	156	5	1.146.600
	131		962.850
Manovale specializzato e ausiliario di magazzino	155	5	1.139.250
	131		962.850
Manovratore	170	5	1.249.500
	128		940.800
Deviatore	165	—	1.212.750
Primo manovratore	176	—	1.293.600

L'onorevole Merli, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la tabella, aggiungere il seguente comma: « Ai vincitori del concorso per manovratore di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, è attribuito il parametro 145 dopo due anni di permanenza nella qualifica di manovratore ed il parametro 170 dopo cinque anni complessivi di anzianità nella qualifica stessa ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso con la modifica testè approvata.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

« 10) da operaio qualificato ad operaio specializzato, ad aiuto macchinista o macchinista TM;

37) da manovale a deviatore;

38) da carbonaio a motorista;

39) da manovale ad assistente di stazione.

La nota in calce all'allegato è integrata con il passaggio di cui al numero 39 ».

L'onorevole Merli, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Ai soli fini della ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il servizio prestato con la qualifica di sottocapo tecnico del personale pervenuto a tale qualifica anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, è equiparato al servizio prestato con la qualifica di capo tecnico. Agli stessi fini il servizio svolto con le qualifiche di aiutante operaio e aiutante operaio *ad personam* è equiparato, per il periodo eccedente tre anni, al servizio reso con la qualifica di operaio qualificato ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento, che non comporta conseguenze di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

Si considerano avvenuti ad ogni effetto per misura amministrativa i provvedimenti

di decadenza dall'impiego adottati nei confronti del personale di assuntoria inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, che, trovandosi all'atto dell'inquadramento su impianti non classificati, non abbia raggiunto il posto di organico loro assegnato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

L'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile provvederà con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonché alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima è di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge ».

L'onorevole Merli, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: « il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile provvederà », *le parole:* « sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

MERLI, *Relatore*. Con questo emendamento vengono accolte le indicazioni della I Commissione affari costituzionali.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1970. Le disposizioni stesse si applicano anche in sede di ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(È approvato).

Gli onorevoli Carri, Foscarini e Baldassari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

« Dopo il quinto comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma: « La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica ».

CARRI. Si tratta di eliminare alcune spequazioni che attualmente esistono e che riguardano coloro che sono andati in quiescenza dal 1° gennaio 1974. Stiamo facendo una legge per risolvere dei problemi, ma ne creiamo anche altri.

MERLI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

CARRI. Non insisto, onorevole presidente, e ritiro l'articolo aggiuntivo, sempre che il rappresentante del Governo assuma un impegno preciso in merito.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carri e Foscarini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter.

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è integrato con il seguente periodo: « Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dei dirigenti, l'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito, in ogni caso, con de-

creto del ministro, sentito il parere del consiglio di amministrazione ».

CARRI. Vi sono alcune limitazioni che riguardano i periodi di attività necessari per accedere alla qualifica superiore; inoltre, l'articolo aggiuntivo risponde alle esigenze di coprire i posti che si sono resi vacanti come conseguenza delle leggi sull'esodo. Comunque, vale il discorso fatto in precedenza. Lo ritiriamo soltanto con l'impegno del Governo a rivedere la questione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guglielmino, Carri, Foscarini e Ceravolo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 13-quater.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere con contratto di diritto privato ufficiali e personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto, salvo quanto stabilito al successivo articolo 3.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere nei ruoli del personale delle navi traghetto con le qualifiche iniziali contemplate dal quadro n. 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i marittimi versanti nelle seguenti condizioni:

a) abbiano effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 270 giornate di servizio come contrattisti sulle navi traghetto delle ferrovie dello Stato;

b) risultino iscritti nelle liste di imbarco degli uffici esercizio navigazione di Messina o Civitavecchia alla data del 1° maggio 1973;

c) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) risultino in possesso degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge medesima. L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione.

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile emanerà le norme per l'assunzione in ruolo, determinandone le modalità.

Le assunzioni dovranno essere contenute per ciascuna qualifica entro il limite della rispettiva pianta organica, salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e saranno disposte con decreto mini-

steriale in relazione alle esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le assunzioni stesse saranno effettuate, per ciascuna qualifica, fino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei e con precedenza rispetto alle assunzioni nella stessa qualifica mediante concorsi pubblici o interni, fatta eccezione per i vincitori dei concorsi già banditi ed in corso di svolgimento o da svolgere alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 13-*quinques*.

« Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

Il personale stesso è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale che all'atto dell'assunzione non abbia superato il 50° anno di età viene iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ed ha diritto, in caso di cessazione dal servizio, alla liquidazione della pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

Il personale che all'atto dell'assunzione abbia compiuto il 50° anno di età, anziché essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove già non lo sia, alla cassa di previdenza marinara ».

ART. 13-*sexies*.

« In deroga al divieto di cui al precedente articolo 1 potranno essere ancora utilizzati con contratto di diritto privato, secondo le esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ma comunque non oltre i limiti di età, di cui al quadro n. 9 allegato

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'ordine:

1) coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, siano in attesa dell'assunzione nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

2) coloro che abbiano superato il limite di età di cui al precedente articolo 1, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Mi impegno a presentare un disegno di legge *ad hoc* per risolvere questi problemi.

CARRI. Dinanzi a questo impegno del Governo, ritiriamo tutti gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

CARRI. In ordine al disegno di legge n. 2479, relativo al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbo dire che il suo intento è stato quello di cercare di risolvere le innumerevoli situazioni anomale esistenti all'interno della Azienda.

Al tempo stesso, però, questo provvedimento — non possiamo fare a meno di rilevarlo — rischia, per certi aspetti, di creare nuove situazioni anomale, in quanto non viene assicurata la piena funzionalità della Azienda perché numerosi posti in organico rimangono vacanti, come conseguenza delle leggi sull'esodo.

Ecco perché, concludendo, mentre dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento, invito il Governo a presentare quanto prima, in accordo con le organizzazioni sindacali, un disegno di legge che preveda la ristrutturazione e la regolamentazione generale relativa ai dipendenti dell'azienda, onde evitare il permanere di simili situazioni.

BAGHINO. Colgo questa occasione per fare alcune considerazioni. A dimostrazione della disponibilità di questa Commissione a risolvere problemi che possono determinare stati di disagio nella nazione, noi siamo qui ad approvare dei provvedimenti per i quali non è stata fatta neppure la relazione e la discussione sulle linee generali; siamo qui, cioè, ad approvare senza aver avuto la possibilità di effettuare attente riflessioni su provvedimenti di una certa rilevanza.

Ma, nonostante la prova che stiamo dando, noi rischiamo di non avere una risposta positiva da parte delle categorie interessate. Ecco perché la Commissione, insieme con il Governo, dovrebbe essere sicura che, avendo dimostrato questa disponibilità e questa volontà, le categorie interessate, superando tutte le difficoltà che esistono, siano del parere di recedere dalla posizione dichiarata, cioè quella di entrare in sciopero.

In caso contrario, ove cioè non incontrassimo una corrispondente buona volontà delle categorie interessate, noi non avremmo fatto altro che del lavoro inutile, un lavoro imperfetto che può dar luogo ad altre anomalie e quindi non avremmo ottemperato alla necessità di dare tranquillità alla nazione, tranquillità di cui la nazione stessa ha molto bisogno in questo momento.

Non dimentichiamo, infatti, che si stanno profilando due giorni di sciopero: il giorno 30 sciopereranno i dipendenti appartenenti al sindacato CISNAL, che ha una rappresentatività notevole nel settore, mentre il giorno 31 sciopereranno i dipendenti delle altre organizzazioni sindacali. Pertanto, il disagio sarà molto pesante, e durerà in sostanza 48 ore.

Di qui l'esigenza di un nostro intervento. Questo, però, non mi esime dall'aggiungere che dovremmo smetterla di discutere provvedimenti di questo genere. Pertanto, anch'io insisto perché venga presentato un provvedimento organico per le ferrovie, come per tutti gli altri settori, da discutere con calma, serenità e approfondimenti, allo scopo di eliminare tutte le anomalie esistenti.

Le ferrovie dello Stato, come l'amministrazione postale e quella della marina mercantile, non dovrebbero dimenticare i numerosi ricorsi presentati da propri dipendenti al Consiglio di Stato proprio per queste anomalie settoriali che noi stessi continuamente contribuiamo ad alimentare e a cui sembra che tutti siano affezionati.

POLI. Si tratta di un provvedimento di legge che risolve molti problemi delle ferrovie. Sono convinto infatti che esso risponda allo scopo per cui è stato fatto, e desidero sottolineare che ho fiducia nel senso di responsabilità dei ferrovieri che, ne sono certo, revocheranno la preannunciata agitazione sindacale. I ferrovieri non possono non tener conto del fatto che il Parlamento e la X Commissione della Camera hanno fatto il possibile per accelerare l'iter di questi provvedimenti. La nostra attività certamente verrà quindi approvata dai ferrovieri. La nostra

Commissione ha avuto la possibilità di esaminare e di approvare questo provvedimento, e tutti noi abbiamo la coscienza di averlo esaminato con la massima attenzione.

Del resto, il lungo lavoro del gruppo di lavoro può facilmente dimostrare come tutto sia stato fatto con sollecitudine, ma anche con la massima attenzione.

Per questi motivi voterò a favore del disegno di legge.

RUSSO FERDINANDO. Annuncio il voto favorevole della democrazia cristiana al disegno di legge in discussione. Questo smentisce le accuse che sono state mosse circa un presunto nostro disinteresse e la lentezza con cui avremmo corrisposto alle precise indicazioni fornite dai sindacati al Governo nel corso delle trattative che essi intavolano periodicamente con l'esecutivo.

Questo provvedimento infatti tiene conto delle principali indicazioni dei sindacati e ciò è dimostrazione della nostra sollecitudine nel risolvere i reali problemi della categoria.

Proprio per questo nostro atteggiamento, sono certo che i sindacati — senza che ciò significhi voler interferire nelle loro scelte — accoglieranno l'invito a sospendere lo sciopero.

Anche stamane emerge la volontà della nostra Commissione, e quindi del Parlamento, di provvedere con altrettanta celerità ad esaminare e ad approvare i restanti disegni di legge che interessano la categoria.

CARRI. Pensiamo che le organizzazioni sindacali siano tanto responsabili da valutare il nostro operato e siano al tempo stesso in grado di decidere secondo gli interessi superiori della nazione.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ringrazio il relatore e il gruppo di lavoro della Commissione per l'opera svolta e per la sensibilità dimostrata non solo in ordine a questo provvedimento, ma anche per gli altri che esamineremo in mattinata.

Mi auguro che quanto prima possa essere approvato il disegno di legge sull'assegno perequativo che ieri il ministro dei trasporti ha presentato alla Camera. Mi sono fatto premura affinché esso venga assegnato a questa Commissione in sede legislativa.

Nel corso della discussione sono state portate argomentazioni in ordine allo stato di agitazione esistente nel settore delle ferrovie. A nessuno sfugge che il motivo di questa

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

agitazione deriva dal fatto che stiamo approvando provvedimenti il cui iter legislativo è iniziato molti mesi fa.

Da parte del Governo si è data una prima risposta nei giorni scorsi con l'affermazione che si era pronti a seguire con la massima attenzione il problema per potere giungere alla rapida approvazione dei provvedimenti che interessano i ferrovieri italiani. A questo punto non posso che auspicare che le organizzazioni sindacali si rendano conto che il Governo ha mantenuto l'impegno in ordine alle intese raggiunte con le stesse organizzazioni sindacali.

È un auspicio che formulo proprio alla luce di quanto la Commissione ha fatto oggi e di quanto farà nel corso delle prossime settimane circa gli altri provvedimenti che sono oggetto della particolare attenzione del Parlamento e del Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 14.

Alle spese per complessive lire 3.400 milioni — di cui lire 2.600 milioni per il 1973 e lire 800 milioni per il 1974 — e a quelle degli anni successivi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per l'anno 1973, con le disponibilità recate dai capitoli 101 e 1011 e, per l'anno 1974, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 113, 116, 1011, 1015 e 1018 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i suddetti anni finanziari e per quelli successivi.

L'onorevole relatore, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, volutato in lire 3.400 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 113, 116, 1011, 1015 e 1018 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Poli, Volpe, Russo Ferdinando e Baghino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione Trasporti,

considerata l'opportunità di meglio utilizzare il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso di particolari requisiti e titoli di studio,

impegna il Governo

a provvedere a che il personale della carriera di concetto degli uffici, in possesso del diploma di laurea, venga ulteriormente impegnato a svolgere mansioni proprie della carriera direttiva ed inquadrato, ove occorra anche in soprannumero, nella carriera direttiva, previo accertamento dei requisiti di idoneità alle funzioni proprie di detta carriera ».

(0,2479/2/10)

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Lo accetto come raccomandazione.

POLI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Poli e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

impegna il Governo

a fare in modo che il personale appartenente ai ruoli della carriera di concetto in servizio al 30 giugno 1970 venga inquadrato, anche in soprannumero, con effetti giuridici ed economici da detta data, nelle qualifiche della carriera superiore di 1° livello iniziale, 2° e 3°, allorché abbia maturato nella carriera di provenienza, rispettivamente, un anno, tre anni e sei mesi, otto anni e sei mesi di anzianità di servizio effettivo di ruolo, purché anteriormente al termine del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, abbia conseguito il titolo di studio normalmente previsto per accedere alla nuova carriera e ciò per valorizzare il

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

personale qualificato dell'Azienda ed evitare dispersione di energie umane ».

(0/2479/1/10)

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accolgo come raccomandazione.

POLI Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1973.

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgere la relazione.

MERLI, *Relatore*. La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento, « richiamando l'attenzione della Commissione di merito sul secondo comma dell'articolo 3, che andrebbe modificato nel senso di riferire le manifestazioni caluniose o diffamatorie, di cui alla lettera d) dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, soltanto nei confronti degli inferiori, colleghi o superiori ».

Sugli altri articoli non mi pare che vi siano osservazioni da fare. Mi rimetto quindi

alla Commissione per la eventuale modifica dell'articolo 3 e sollecito l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, può essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale può autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese ».

BAGHINO. Vorrei fare una osservazione. Poiché è possibile che, per varie ragioni, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato siano costretti a chiedere il congedo straordinario, mi chiedo se non sia possibile portare a tre mesi la durata di tale congedo. Si tratta di una semplice osservazione; per il momento non intendo infatti presentare un formale emendamento.

MERLI, *Relatore*. In tutte le amministrazioni dello Stato questo congedo straordinario è stabilito per la durata di due mesi. Con questo articolo si equipara semplicemente l'attuale durata del congedo straordinario per il personale delle ferrovie e a quella prevista per le altre amministrazioni statali.

BAGHINO. Bisognerebbe prendere visione del primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

MARZOTTO CAOTORTA. A me sembra che, prima di affrontare l'esame di questo articolo, così come delle altre disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle ferrovie e del personale dell'amministrazione dello Stato, sia necessario fare una scelta. O noi lo consideriamo come un personale che ha un contratto e un trattamento diversi, oppure noi riteniamo che esso rientri

nel settore dei dipendenti statali. In questo caso, la procedura da seguire sappiamo qual è.

Ecco perché ritengo che il periodo di due mesi, se consideriamo la seconda ipotesi, non possa essere aumentato. Inoltre, vorrei capire come possa fare il direttore generale a negare la concessione delle competenze fisse: le « gravi e giustificate ragioni » esistono sempre!

Ritengo che sarebbe più opportuno non prevedere questa possibilità di autorizzare la concessione delle competenze fisse perché, altrimenti, dovremmo prevederla anche per tutti i dipendenti dei Ministeri e delle aziende autonome dello Stato.

MERLI, Relatore. L'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, afferma che il congedo straordinario può essere concesso a quei dipendenti che abbiano già usufruito del congedo ordinario.

BAGHINO. Io volevo sapere se esiste una legge generale che stabilisce che il congedo straordinario non possa superare i due mesi. In caso contrario chiedo che venga portato a tre mesi.

MERLI, Relatore. Teniamo presente che si tratta di una legge già approvata dalla competente Commissione del Senato.

BAGHINO. D'accordo, non insisto nella mia richiesta proprio a dimostrazione del fatto che vogliamo tutti che questo provvedimento sia varato al più presto. Infatti, essendo esso già stato approvato dal Senato, potrebbe, dopo la nostra approvazione, diventare subito operante.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente inciso:

« *h*) per alterchi con vie di fatto nei locali dell'Azienda ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni: ».

Il punto *d*) dello stesso articolo 115, primo comma, è modificato come segue:

« *d*) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni caluniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda; ».

Gli onorevoli Carri, Fioriello e Ceravolo hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine della lettera d), sopprimere le parole: « anche nei confronti dell'Azienda ».

CARRI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Il punto *g*) dell'articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« *g*) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorità; ».

(È approvato).

ART. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è inserito il seguente comma:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti commi:

« In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o più inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Terminati gli accertamenti, l'autorità competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al Consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilità di questi ».

(È approvato).

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

(È approvato).

ART. 8.

Il testo dell'articolo 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è così modificato:

« Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzione; comportano, per il personale in prova, il licenziamento.

Autorità competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, è il direttore generale.

Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, è prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facoltà di deliberare il licenziamento, salvo che non ri-

tenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle Autorità previste dall'articolo 125.

In questo caso, il personale in prova è punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed è applicabile altresì l'articolo 124 (circostanze attenuanti) ».

(È approvato).

ART. 9.

All'articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è aggiunto il seguente comma:

« Con le stesse modalità di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del Comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al Fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'articolo 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni è stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilità, nonché

degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione

In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.

(È approvato).

ART. 2.

Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentato di un decimo.

Tale aumento è attribuito:

a) per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;

b) per una quota proporzionale in caso diverso.

Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b), si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima

(È approvato).

ART. 3.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, ai fini dell'aumento della base pensionabile, previsto dal precedente articolo 2, di essere assoggettati al pagamento della ritenuta indicata dai commi quinto e successivi del presente articolo, per tutto o parte del periodo di servizio ferroviario di ruolo anteriormente prestato, che risulti coperto da contribuzione inferiore al 6,60 per cento nonché di quello ferroviario non di ruolo, per il quale sia già intervenuto il provvedimento di riconoscimento ai fini di pensione.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere l'indicazione della durata del servizio per il quale si chiede l'assoggettamento a trattenuta; in mancanza di tale indicazione, la richiesta si intende riferita all'intero periodo.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo, per qualunque motivo, prima della scadenza di detto termine, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa, da chi vi abbia interesse.

I dipendenti indicati dal primo comma del presente articolo possono chiedere, altresì, con l'osservanza dei termini previsti dai commi secondo e terzo, l'assoggettamento a trattenuta, anche per i servizi ferroviari non di ruolo, validamente richiesti, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di approvazione.

La ritenuta di cui al presente articolo è calcolata, per ogni anno da valutare, nella misura dello 0,60 per cento e dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo spettante al 1° luglio 1970 ed è dovuta per intero quando la durata complessiva del periodo da valutare non supera i 12 anni; è ridotta alla metà per il periodo eccedente e fino a 24 anni; è ridotta ad un terzo per il periodo eccedente il 24° anno.

L'assoggettamento a ritenuta è, altresì, accordato per il servizio ferroviario non di ruolo, per il quale non è stata ancora validamente prodotta la domanda di riscatto ai fini di pensione. In tal caso la richiesta deve essere avanzata, a pena di decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, osservando, ove occorra, il disposto del terzo comma del presente articolo. La ritenuta sarà calcolata sulla base dello stipendio spettante alla data della domanda di riscatto del servizio ferroviario non di ruolo ai fini di pensione, adottando i criteri di riduzione previsti al quinto comma con distinto riferimento al solo periodo non di ruolo.

L'assoggettamento a ritenuta previsto dai precedenti commi 4 e 6 non è consentito per durate diverse da quelle riscattate ai fini di pensione.

La somma globale dovuta dal dipendente sarà trattenuta ratealmente sulle competenze di attività di servizio per un periodo la cui durata non può essere superiore alla metà, e comunque non inferiore ad un quarto, del periodo valutato.

Le quote non versate all'atto della cessazione dal servizio saranno recuperate in unica soluzione sulla indennità di buonuscita dovuta al dipendente o ai superstiti, salvo che gli interessati non chiedano che le quote stesse vengano trasferite sulla pensione

Nel caso di pensioni indirette e di reversibilità le rate di contributo non ancora versate alla morte del dipendente o del pensionato saranno ridotte proporzionalmente alle quote di reversibilità.

(È approvato).

ART. 4.

I dipendenti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di pensione, ovvero i loro aventi causa, possono chiedere, con le norme previste dal secondo comma del precedente articolo, ai fini della riforma della pensione in godimento, di essere assoggettati alla ritenuta dello 0,60 per cento della pensione annua lorda in godimento, per il servizio ferroviario prestato con qualifiche del personale dei treni e di macchina, già valutato in pensione ma non anche ai fini delle competenze accessorie. La somma dovuta per la predetta ritenuta sarà recuperata ratealmente sulla pensione per una durata pari ad un quarto del periodo valutato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate del 7,50 per cento con effetto dalla data medesima e sino ad una nuova riliquidazione in base a provvedimenti legislativi a carattere generale.

Con la stessa decorrenza e per la stessa durata, i trattamenti così maggiorati sono sottoposti ad una trattenuta pari all'1 per cento della sola pensione.

Per il personale che all'atto del collocamento a riposo rivestiva qualifiche non comprese tra quelle del personale dei treni e di macchina, la ritenuta di cui al precedente comma non può, in ogni caso, essere praticata per un periodo superiore a sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il presente articolo si applica anche alle pensioni riformate ai sensi del precedente articolo 4.

(È approvato).

ART. 6.

Per provvedere alla spesa derivante al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutata per l'anno finanziario 1974 in lire 27.225 milioni, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda stessa una sovvenzione di pari importo.

Al predetto onere di lire 27.225 milioni si farà fronte, per lire 21.860 milioni e per lire

5.365 milioni, con corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli nn. 2966 e 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2479).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2576).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

da autonoma delle ferrovie dello Stato» (1531).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baghino, Baldassari, Bargellini, Becciu, Belci, Bisaglia, Bodrito, Canestrari, Carri, Catella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Fioriello, Foscarini, Froio, Galasso, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovanni, Mancini Antonio, Marino, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Piccinelli, Pisanu, Poli, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk e Volpe.

Sull'ordine dei lavori.

GUGLIELMINO. Poiché oggi sarà assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa il provvedimento più atteso dalla categoria dei ferrovieri, e cioè quello sull'assegno perequativo, presentato ieri alla Camera del Governo, chiedo che la Commissione tenga seduta mercoledì o giovedì della

prossima settimana per poterlo discutere e, se possibile, approvare al più presto.

BAGHINO. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale aderisco a tale richiesta, auspicando che le Commissioni cui il provvedimento verrà eventualmente assegnato per il parere, lo rendano con la massima sollecitudine, per consentire la rapida approvazione da parte della nostra Commissione.

PICCINELLI. Anche il gruppo della democrazia cristiana si associa a questa richiesta.

PRESIDENTE. Assicuro che la Presidenza della Commissione terrà in debito conto le esigenze testé prospettate.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO